

Vigilanza bancaria e finanziaria

LIQUIDITY RISK MANAGEMENT

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO
DI LIQUIDITÀ DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI E DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE**

**DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE INTEGRATIVO DEL DOCUMENTO
DI BASILEA SU "INTERNATIONAL FRAMEWORK FOR LIQUIDITY
RISK MEASUREMENT, STANDARDS AND MONITORING"**

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, a: Banca d'Italia, Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza, Divisione Normativa prudenziale, via Milano, 53 – 00184 ROMA. Una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo di posta elettronica npv.normativa_prudenziale@bancaditalia.it

Documento per la consultazione

GIUGNO 2010

PARTE I: IL QUADRO DI RIFERIMENTO

a) Il contesto

Le recenti turbolenze registratesi nel mercato della liquidità hanno intensificato il dibattito internazionale sulle problematiche del *Liquidity Risk Management*. Una revisione generalizzata di studi e proposte di interventi normativi si è quindi venuta affermando in ambito sia accademico sia fra le Autorità di supervisione.

Prima del manifestarsi della crisi “sistemica” cui si è assistito nel triennio 2007-2009, la liquidità nel mercato era ampia e trovare fondi “all’occorrenza”, a basso costo, non era difficoltoso. Questa abbondanza ha attenuato l’attenzione degli intermediari e delle Autorità circa le possibili implicazioni sulla gestione del rischio derivanti dalla comparsa e commercializzazione di sempre nuovi e più complessi strumenti finanziari.

Il repentino mutamento delle condizioni di mercato ha rimarcato la velocità con la quale la liquidità può evaporare e evidenziato che situazioni di illiquidità generalizzata possono protrarsi nel tempo. L’industria bancaria è stata colpita da una prolungata fase di stress severo che ha reso necessarie consistenti e concertate azioni da parte del sistema europeo di banche centrali e delle principali banche centrali dei paesi industrializzati.

Le difficoltà che hanno interessato l’industria del credito hanno fatto emergere il diffuso mancato rispetto dei “principi elementari” di sana e prudente gestione della liquidità. Molti degli istituti maggiormente colpiti nel periodo della crisi non disponevano, ad esempio, di un sistema di gestione del rischio coerente con il modello di business adottato. Non era, in generale, ben definita la propensione al rischio da parte degli organi di governo; scarsa era la consapevolezza delle funzioni coinvolte nella gestione circa le problematiche del *liquidity risk*.

Sino all’appalesarsi della crisi, le banche, avendo considerato molto improbabile il verificarsi di situazioni di carenza di liquidità sistemica, non avevano condotto esercizi di stress che prevedessero detta possibilità. I piani per la gestione delle crisi (*Contingency Funding Plan*) non erano sufficientemente collegati ai risultati degli *stress test*; di conseguenza non erano individuate *ex ante* le azioni da intraprendere in caso di necessità.

b) Le azioni intraprese dalle Autorità di supervisione – i documenti prodotti

Nel 2007 la commissione europea ha richiesto al CEBS (*Call for Technical Advice* N°. 8), anche in vista di un aggiornamento delle direttive CRD (2006/48/CE e 2006/49/CE), l’elaborazione di proposte mirate ad approfondire la conoscenza delle problematiche connesse alla gestione e al controllo del rischio di liquidità.

In particolare, sono state esaminate le differenti valenze del c.d. *market liquidity risk* e *funding liquidity risk*. In quest’ultimo contesto sono stati considerati i sempre più complessi prodotti finanziari affermatasi sul mercato e i possibili impatti sul profilo di rischio in esame (ad esempio cartolarizzazioni, *covered bond*, prodotti strutturati).

Il documento finale pubblicato dal CEBS (*Second part of CEBS' Technical Advice to the European Commission on liquidity risk management*) prende in considerazione il rischio di liquidità in tutti i suoi aspetti: definizione della tolleranza/appetito al rischio; necessità di definire strutture, procedure, controlli in grado di assicurare la consapevolezza dell'esposizione al livello di rischio desiderato; funzioni degli organi con funzione di gestione e di supervisione strategica; compiti del *management*.

Al fine di considerare gli sviluppi del mercato finanziario e le lezioni tratte dal "turmoil" anche il **Comitato di Basilea** ha condotto una revisione delle "Sound Practices" per la gestione della liquidità pubblicate nel 2000. I principi, estesi a tutte le aree della gestione e monitoraggio del rischio, hanno riguardato i seguenti aspetti:

- importanza di stabilire l'appetito al rischio della banca;
- mantenimento di un adeguato livello di liquidità, mediante la costituzione di una riserva di attività molto liquide;
- necessità di considerare i costi dell'allocazione della liquidità tra le unità di business;
- identificazione e misurazione di una vasta gamma di rischi riconducibili a quello di liquidità dell'intermediario, ivi inclusi quelli derivanti dall'attivazione dei piani di emergenza;
- disegno e utilizzo di severi scenari di stress;
- esistenza di un robusto piano operativo per la gestione delle emergenze;
- gestione della liquidità infragiornaliera;
- *disclosure* per favorire la disciplina di mercato.

I principi devono essere applicati tenendo conto delle dimensioni, della tipologia di attività condotta e della complessità operativa degli intermediari vigilati.

c) I provvedimenti ulteriori

A dicembre del 2009 il CEBS ha pubblicato un documento sulle linee guida relative alle riserve di liquidità e al "periodo di sopravvivenza minimo" per gli intermediari bancari (Guidelines on Liquidity Buffers & Survival Periods), contenente principi e sound practice che le Autorità di vigilanza dei singoli Stati membri sono chiamate a far rispettare dalle banche e dai gruppi bancari da esse supervisionati, entro il 30 giugno 2010.

Sempre a dicembre 2009 il Comitato di Basilea ha pubblicato un ulteriore documento, in consultazione fino al 16 aprile 2010, volto a definire uno standard internazionale per la misura e il monitoraggio del rischio di liquidità. Tale documento si discosta, per taluni profili, dal predetto documento CEBS, e prefigura l'imposizione di nuovi standard a partire dal 31.12.2012 (salvo l'introduzione di un eventuale periodo di transizione – *grand fathering*) con prescrizioni che, ad oggi, risulterebbero in alcuni casi più severe di quelle contenute nel predetto documento CEBS.

Entrambi i documenti muovono dalla considerazione che la recente crisi ha evidenziato la rapidità con la quale il contesto di mercato può mutare radicalmente e come fonti di liquidità considerate sempre disponibili possano venir meno con riflessi finanche sulla stabilità di grandi gruppi bancari ovvero sul sistema nel suo complesso.

Per rafforzare la capacità del sistema di resistere a situazioni di stress prolungato il Comitato di Basilea quindi sviluppato due nuovi standard “obbligatori” miranti a favorire la costituzione di adeguate riserve di mezzi liquidi a fronte dei deflussi di cassa attesi nell’arco di trenta giorni (*Liquidity Coverage Ratio*) e l’equilibrio del bilancio oltre il breve termine (*Net Stable Funding Ratio*)¹.

Gli standard rispondono alle raccomandazioni del G20 che ha richiesto al Comitato di sviluppare nuovi strumenti, metriche e *benchmark* che i supervisori possano utilizzare per valutare la qualità delle riserve di liquidità disponibili al fine di fronteggiare periodi di stress ovvero sbilanci significativi in determinate fasce di vita residua della *maturity ladder*, la diversificazione delle fonti (lato passivo) e degli impieghi (lato attivo) e gli impegni a erogare fondi, la robustezza degli esercizi di stress.

Il G20 ha inoltre raccomandato che il BCBS e le autorità nazionali sviluppino, dal 2010, un *framework* per promuovere un maggiore grado di liquidità dei *buffer* delle banche a copertura dei deflussi di cassa attesi e inattesi.

Come per l’Accordo di Basilea (per l’adeguatezza del capitale) alle Autorità nazionali è consentito di stabilire livelli più elevati dei requisiti.

d) Finalità del documento

Scopo del documento è di recepire la direttiva comunitaria di recente adottata (2009/111 CE) che modifica diffusamente le prescrizioni in tema di gestione del rischio di liquidità da parte delle banche e dei gruppi bancari.

Nella seconda parte del documento si è pertanto prefigurato un sistema organico di principi ed obblighi in materia di liquidità volto ad orientare gli intermediari ad un maggiore rigore nella gestione di tale rischio.

Tale sistema di principi e obblighi inoltre intende indirizzare il sistema verso l’osservanza dei vincoli che verranno imposti dal nuovo quadro normativo prudenziale internazionale a partire dal 31.12.2012 e che andranno ad integrare il complesso delle regole in materia di liquidità.

In particolare, talune delle indicazioni fornite dal CEBS in materia di periodi di sopravvivenza e relative riserve di liquidità suscettibili di essere modificate dall’impianto regolamentare di Basilea verrebbero riviste nella stesura definitiva del presente documento - anche alla luce delle osservazioni che perverranno durante la fase di consultazione pubblica e degli ulteriori orientamenti che matureranno nell’ambito dei lavori del Comitato di Basilea - e saranno oggetto di revisione in occasione degli ulteriori mutamenti attesi nel quadro prudenziale previsti con l’adozione della nuova Direttiva Comunitaria in corso di consultazione (CRD IV- per fine 2012).

¹ Per i dettagli delle problematiche definitorie e applicative si fa rimando al processo di consultazione pubblica in atto.

Si è altresì anticipato il contenuto di un ulteriore documento CEBS in corso di consultazione relativo al Fund Transfer Pricing (CEBS CP 36).

Nella terza parte del documento si sono prese in considerazione talune delle opzioni ancora “aperte” con riferimento all’ambito di applicazione dei futuri requisiti prudenziali, in corso di consultazione da parte del BCBS, alle banche con filiali all’estero e ai gruppi transfrontalieri, rappresentando possibili soluzioni alternative ed esprimendo le preferenze della Banca d’Italia.

Il documento prevede punti di interlocuzione con le parti interessate in relazione alle diverse opzioni alternative.

e) Considerazioni ai fini dell’applicazione di una disciplina equivalente agli intermediari non bancari vigilati

Gli interventi sopra richiamati mirano a contenere il rischio sistemico per quanto concerne la liquidità delle banche e dei gruppi bancari, anche in considerazione dell’importanza del ruolo da esse svolto nella creazione di moneta fiduciaria e nel regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Le valutazioni prudenziali per gli intermediari non bancari vigilati hanno diverse finalità, sebbene anche tale tipologia di intermediari sia chiamata a gestire il “rischio di liquidità” pur con tratti del tutto peculiari.

In particolare, si rappresenta l’opportunità, anche per le società finanziarie, di prevedere l’applicazione di standard organizzativi e regole quantitative in materia di liquidità. Tali regole non dovrebbero coincidere “in toto” con quelle applicabili alle banche. Nelle definizioni delle stesse si dovrà in ogni caso tener conto - secondo il principio di proporzionalità - delle specificità operative e normative degli intermediari finanziari, ivi compresa la considerazione del loro ridotto apporto ai rischi sistemici per quanto attiene ai profili di liquidità.

Si ha presente, infatti, che tali intermediari per le proprie esigenze di finanziamento possono ricorrere alla raccolta di risparmio presso il pubblico solo tramite strumenti finanziari (con esclusione della raccolta di depositi) e rispettando limiti allineati a quelli previsti per le società non finanziarie (il doppio del capitale sociale e delle riserve, ai sensi dell’ art. 2412 cod. civile), non possono partecipare all’e-MID né possono effettuare operazioni di rifinanziamento presso l’Eurosistema.

Si sollecitano commenti da parte degli intermediari finanziari ex art. 107 sulle possibili declinazioni dei principi del presente documento in relazione alle specificità operative degli stessi.

Anche le SIM presentano profili attinenti la gestione del rischio di liquidità meritevoli di un intervento normativo che tenga conto delle caratteristiche specifiche delle stesse, molto diverse da quelle delle banche e degli intermediari ex art. 107 TUB (si pensi, in particolare, agli obblighi assunti nell’ambito del sistema degli impegni e delle garanzie, per le SIM attive nella negoziazione, nella fase di esecuzione degli ordini sul mercato), da declinare secondo il principio della proporzionalità.

In particolare, per le SIM, si richiedono indicazioni in ordine agli specifici riferimenti d'attenuazione del rischio di liquidità derivante dall'operatività in proprio e per conto della clientela.

PARTE II

Documento di consultazione sulle Disposizioni di Vigilanza che recepiscono la Direttiva comunitaria n. 2009/111/CE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ DELLE BANCHE, DEI GRUPPI BANCARI, DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE

Sezione I

Disposizioni generali

1. Premessa

Il rischio di liquidità si manifesta in genere sotto forma di inadempimento ai propri impegni di pagamento, che può essere causato da incapacità di reperire fondi (*funding liquidity risk*) ovvero dalla presenza di limiti allo smobilizzo delle attività (*market liquidity risk*).

Nell'ambito dei rischi di liquidità si ricomprende anche il rischio di fronteggiare i propri impegni di pagamento a costi non di mercato, ossia sostenendo un elevato costo della provvista ovvero (e talora in modo concomitante) incorrendo in perdite in conto capitale in caso di smobilizzo di attività.

La configurazione del rischio di liquidità più studiata nel settore finanziario, e sulla quale si concentra generalmente l'attenzione delle autorità di supervisione, è quella del rischio di *funding*: esso ha carattere prevalentemente idiosincratico e può innescare molto velocemente reazioni da parte delle controparti di mercato, che si rendono indisponibili per le usuali transazioni ovvero chiedono in contropartita una remunerazione maggiore; entrambe le circostanze, congiuntamente, possono riverberare i loro effetti sulla situazione di solvibilità della banca che sperimenta tensioni di liquidità.

Lo sviluppo di strumenti finanziari con strutture temporali dei flussi di cassa complesse, l'ampia presenza di opzionalità in molti strumenti, il vasto ricorso a forme di *liquidity enhancement* nelle operazioni di cartolarizzazione e, infine, lo sviluppo di *hedge fund* e di sistemi di pagamento che operano in tempo reale e su basi multilaterali hanno determinato un incremento del rischio di liquidità specialmente per gli intermediari più grandi, i quali sono più esposti a causa dell'operatività multivalutaria, *cross-country* e su più fusi orari che generalmente li caratterizza.

La direttiva 2006/48/CE, come modificata dalla direttiva 2009/111/CE, introduce l'obbligo di definire strategie e processi per la gestione del rischio di liquidità e, in

particolare, per la sorveglianza della posizione finanziaria netta della banca, e di predisporre piani di emergenza.

Nell'esercizio della propria attività gli intermediari si conformano ai principi di governo e gestione del rischio di liquidità dettati nel presente capitolo.

Gli intermediari applicano le disposizioni secondo il principio di proporzionalità, cioè tenuto conto della dimensione operativa e complessità organizzativa, della natura dell'attività svolta, della tipologia dei servizi prestati.

2. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

- su base individuale:
 - a) alle banche autorizzate in Italia;
 - b) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB;
- su base consolidata:
 - a) ai gruppi bancari;
 - b) alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
 - c) ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006, come modificata dalla direttiva 2009/111/CE, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio;
- dai seguenti articoli del TUB:
 - o art. 53, comma 1, lett. d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle delibere del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle banche;
 - o art. 67, comma 1, lett. d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle delibere del CICR, il potere di impartire alla capogruppo di un gruppo bancario disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti aventi

- ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- o art. 107, comma 2, che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle delibere del CICR, il potere di dettare disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB;
- dalle seguenti delibere del CICR:
- o delibera del 2 agosto 1996, in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle banche, come modificata dalla delibera del 23 marzo 2004;
 - o delibera del 25 luglio 2000, in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB;
- dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 5 agosto 2004 in materia di organizzazione e governo societario delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB.

3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) *“Organo con funzione di supervisione strategica”*: l'organo aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;
- b) *“Organo con funzione di gestione”*: l'organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;
- c) *“Organo con funzione di controllo”*: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
- d) *“Organi aziendali”*: il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell'impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale.
- e) *“Funzioni aziendali di controllo”*: la funzione di conformità alle norme (c.d. *compliance*), la funzione di *risk management* e la funzione di revisione interna (c.d. *internal audit*).

Sezione II

Il ruolo degli organi aziendali

1. Premessa

Nell'ambito della gestione dei rischi aziendali, gli intermediari formalizzano le politiche di governo del rischio di liquidità e si dotano di un efficace processo di gestione dello stesso, in coerenza con le caratteristiche, le dimensioni e la complessità delle attività svolte, nonché della rilevanza dell'intermediario nel mercato di ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea in cui è attivo.

La responsabilità primaria è rimessa, secondo le rispettive competenze, agli organi aziendali i quali devono essere pienamente consapevoli del livello di esposizione dell'intermediario al rischio di liquidità.

Nel caso di gruppi, le decisioni strategiche in materia di gestione del rischio di liquidità sono rimesse agli organi aziendali della capogruppo che, nell'esercizio delle proprie funzioni, tengono conto della complessiva struttura del gruppo e dei rischi a cui esso è esposto.

Le disposizioni contenute nella presente Sezione forniscono indicazioni specifiche in merito ai compiti degli organi aziendali in materia di governo e gestione del rischio di liquidità. Tali disposizioni integrano la generale disciplina in materia di gestione dei rischi e di organizzazione e controlli interni ².

2. Compiti degli organi aziendali

2.1. Organo con funzione di supervisione strategica

L'organo con funzione di supervisione strategica è responsabile:

- del mantenimento di un livello di liquidità coerente con la soglia di tolleranza all'esposizione al rischio;
- della definizione delle politiche di governo e dei processi di gestione afferenti lo specifico profilo di rischio.

A tal fine, l'organo con funzione di supervisione strategica:

- definisce la soglia di tolleranza al rischio di liquidità, intesa quale massima esposizione al rischio ritenuta accettabile, secondo i criteri dettati dal successivo paragrafo 3;
- approva:
 - a) le metodologie utilizzate dall'intermediario per determinare l'esposizione al rischio di liquidità;
 - b) le principali ipotesi sottostanti agli scenari di stress;

² Cfr. Circ. n. 263 del 27 dicembre 2006, Tit. I, Cap. I, Parte Quarta, nonché Circ. n. 229 del 21 aprile 1999, Tit. IV, Cap. 11, in corso di revisione e Circ. n. 216 del 5 agosto 1996, Capitolo VI "Organizzazione amministrativa e controlli interni".

- c) gli indicatori di attenzione utilizzati per l'attivazione dei piani di emergenza.
 - d) il piano di emergenza da attivare in caso di crisi dei mercati ovvero di situazioni specifiche dell'intermediario (Contingency Funding Plan – CFP);
 - e) i principi relativi alla definizione del sistema di prezzi per il trasferimento interno dei fondi, nel rispetto dei criteri di cui alla successiva Sezione III, paragrafo 7.
- si assicura che la funzione incaricata dell'elaborazione del sistema di cui al punto e) sia indipendente dalle funzioni operative.

2.2. Organo con funzione di gestione

L'organo con funzione di gestione, in attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo approvate dall'organo di supervisione strategica:

- definisce le linee guida del processo di gestione del rischio di liquidità, nel rispetto della soglia di tolleranza al rischio approvata dall'organo di supervisione strategica;
- alloca le funzioni relative alla gestione del rischio di liquidità all'interno della struttura organizzativa, tenendo conto del principio di proporzionalità e dell'esposizione dell'intermediario a tale rischio. In particolare, nella definizione della struttura e delle responsabilità dell'unità incaricata della gestione della tesoreria quale fornitore o prestatore di fondi per le diverse unità di business, tiene conto della circostanza che essa opera prevalentemente come funzione di servizio;

Nell'allocazione delle funzioni relative alla gestione della liquidità, assume un ruolo centrale la definizione della struttura e delle responsabilità della funzione di tesoreria. In coerenza con quanto previsto dalle linee guida del CEBS "Second Part of CEBS's Technical Advice to the European Commission on Liquidity Risk Management" del settembre 2008, la funzione di tesoreria verrebbe configurata prevalentemente come funzione di servizio e non come centro di profitto autonomo.

Si sollecitano commenti sulla configurazione dell'attività di tesoreria.

- definisce i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori che incidono sul rischio di liquidità; in particolare, è destinatario della reportistica periodica proveniente dalle funzioni operative e informa a sua volta l'organo con funzione di supervisione strategica con cadenza almeno trimestrale; rende inoltre all'organo con funzione di supervisione strategica informazioni tempestive in caso di peggioramento della situazione di liquidità dell'intermediario o del gruppo.

2.3. Organo con funzione di controllo

Nell'ambito della generale attività di verifica del processo di gestione dei rischi aziendali, l'organo con funzione di controllo vigila sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di gestione del rischio di liquidità ai requisiti stabiliti dalla normativa.

3. Soglia di tolleranza al rischio di liquidità

La soglia di tolleranza al rischio di liquidità è intesa quale massima esposizione al rischio ritenuta sostenibile in un contesto di “normale corso degli affari” (*going concern*) integrato da “situazioni di stress” (*stress scenario*). Gli intermediari la definiscono tenendo conto delle regole prudenziali in essere, nonché delle linee strategiche, del modello di business, della complessità operativa e delle capacità di approvvigionamento dei fondi.

La soglia di tolleranza al rischio di liquidità deve essere coerente con le misure adottate per la determinazione del rischio di liquidità sia a breve termine, di norma fino a 1 anno (es. giorni di sopravvivenza ³, ammontare cumulato degli “sbilanci di fascia”, gap riferiti a particolari scadenze della “*maturity ladder*”) sia per scadenze maggiori (disavanzi massimi accettabili con riferimento a determinate scadenze benchmark, ad esempio fino a 5 o 10 anni).

Nel caso di gruppi bancari, gli organi con funzione di supervisione strategica della capogruppo sono responsabili della fissazione della soglia di tolleranza del gruppo nel suo complesso. Ad essi spetta anche la periodica verifica della coerenza del sistema di articolazione delle soglie di tolleranza presso le controllate con quella complessiva.

La soglia di tolleranza al rischio di liquidità è portata a conoscenza delle strutture operative.

In vista della prossima emanazione di nuove regole quantitative (Cfr. Documento di Consultazione di BCBS del dicembre 2009) che incideranno sulla autonoma definizione della tolleranza al rischio da parte degli intermediari, si sollecitano commenti in merito alla possibile quantificazione di detta soglia, ai fini di un suo efficace utilizzo nell'ambito dei processi di pianificazione strategica e gestione del rischio di liquidità

Si prevede che l'obbligo di definire la soglia di tolleranza al rischio di liquidità non venga applicato alle succursali di banche estere. (Cfr. Parte III).

Si chiedono commenti al riguardo.

³ Ferma restando la responsabilità degli organi aziendali nella determinazione della soglia di tolleranza al rischio di liquidità, l'orizzonte di sopravvivenza adottato non può essere inferiore a 30 giorni. Cfr. al riguardo, Guidelines on Liquidity Buffers & Survival Periods, emanate dal CEBS nel dicembre 2009.

Sezione III

Processo di gestione del rischio di liquidità

1. Premessa

Il processo di gestione del rischio di liquidità comprende: le procedure per l'identificazione dei fattori di rischio, la misurazione dell'esposizione al rischio, la individuazione di appropriate iniziative di attenuazione del rischio, il controllo attraverso la verifica del rispetto dei limiti, il reporting agli organi aziendali.

Tale processo è volto ad assicurare nel tempo il mantenimento di un ammontare sufficiente di strumenti liquidi in presenza di scenari di stress connessi con eventi che interessano sia l'intermediario sia il mercato.

L'articolazione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito del processo deve essere chiaramente definita. Il processo deve essere altresì soggetto a revisione periodica al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo.

2. Identificazione e misurazione del rischio

Gli intermediari identificano e misurano il rischio di liquidità cui sono esposti in un'ottica attuale e prospettica.

La valutazione prospettica tiene conto del probabile andamento dei flussi finanziari connessi con l'attività di intermediazione sopra e sotto la linea (es. esposizioni fuori bilancio e depositi a vista, clausole di ammortamento anticipato, linee di liquidità concesse a veicoli costituiti per operazioni di cartolarizzazione)⁴.

Punto di partenza per il processo è la ricognizione dei flussi ("inflows") e deflussi ("outflows") di cassa attesi – e dei conseguenti sbilanci o eccedenze – nelle diverse fasce di scadenza residua che compongono la "maturity ladder".

La granularità delle scadenze prese in considerazione è elemento essenziale per la stima dei possibili impatti sulla esposizione al rischio di liquidità. Con riferimento alla liquidità a breve, l'intermediario adotta tutte le misure che gli consentono di stimare i fabbisogni di liquidità in un orizzonte di riferimento minimo di un mese. Relativamente alle scadenze più protratte, l'intermediario identifica e misura il rischio con riferimento ad un numero di scadenze almeno pari a quelle utilizzate per la misura del rischio di tasso di interesse.

Nella individuazione del probabile andamento dei flussi finanziari resta ferma la possibilità di utilizzare le ipotesi alla base delle regole prudenziali.

Nel caso di utilizzo di metodologie interne per la stima dei flussi e deflussi di cassa attesi, gli intermediari adottano ipotesi che siano ragionevoli e prudenti. Tali metodologie devono essere fondate e ben documentate e sottoposte ad un

⁴ In particolare, gli intermediari devono tenere conto degli eventuali impegni – non soltanto di natura contrattuale – e dei connessi riflessi sul profilo di rischio considerato che possono derivare dal rilascio di linee di liquidità ai veicoli costituiti per operazioni di cartolarizzazione.

processo di valutazione interna da parte di una funzione appositamente incaricata, che può avvalersi, per il compimento delle varie attività, del contributo di altre unità operative.

Il processo di valutazione, da condurre nella fase di primo impianto e successivamente in presenza di significativi cambiamenti nelle ipotesi di costruzione, comprende almeno:

- la revisione dei principi, del processo di sviluppo delle metodologie utilizzate e degli algoritmi per la misurazione del rischio di liquidità, da condursi e condividere con le altre funzioni su cui ricade l'impatto di tali revisioni e variazioni;
- l'analisi dei risultati anche attraverso l'utilizzo di tecniche di validazione retrospettiva (c.d. "backtesting") ed il ricorso ad analisi di sensitività e stress test che dimostrino la tenuta delle ipotesi sottostanti in un periodo lungo che incorpori almeno una situazione di crisi;
- la verifica della coerenza delle metodologie utilizzate per la stima dell'esposizione al rischio di liquidità con il modello di business dell'intermediario.

Il processo di valutazione è sottoposto a verifica periodica da parte della funzione di revisione interna.

Qualora l'utilizzo di metodologie interne comporti una quantificazione del fabbisogno di liquidità inferiore a quello derivante dall'applicazione delle regole prudenziali, deve essere fornita adeguata e dettagliata informativa agli organi aziendali in merito alle ipotesi alla base di tali metodologie ed ai controlli svolti.

Accanto alla ricognizione dei flussi e deflussi di cassa attesi, è necessario che gli intermediari calcolino indicatori in grado di evidenziare tempestivamente l'insorgenza di vulnerabilità nella propria posizione di liquidità (indicatori di "early warning"). Una lista di indicatori cui fare riferimento è stata definita dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria⁵. La valutazione dell'esposizione al rischio di liquidità attuale e prospettica va infine integrata con le indicazioni contenute nei piani di emergenza ("Contingency Funding Plan").

Si introduce la possibilità di tener conto, a fini di una prudente gestione del rischio, dei risultati derivanti da modelli interni (non oggetto di convalida da parte dell'OdV); tale possibilità dovrebbe essere utilizzata dagli intermediari di maggiore dimensione, identificati in base alle classificazioni a fini ICAAP (classi 1 e 2).

Si sollecitano commenti sulla possibilità di circoscrivere l'ambito degli intermediari della classe 2 abilitati all'utilizzo di metodi interni mediante l'introduzione di soglie di rilevanza (per dimensione o livello di esposizione).

3. Prove di stress

⁵ "Principles for sound liquidity risk management and supervision", September 2008, par. 54.

Gli intermediari effettuano regolarmente prove di stress per valutare l'impatto di eventi negativi sulla esposizione al rischio e sull'adeguatezza delle riserve di liquidità sotto il profilo quantitativo e qualitativo.

Nel caso di gruppi bancari le prove di stress vanno effettuate sia su base consolidata sia su base individuale.

Deve essere stimato l'impatto in termini di modifica dei surplus/sbilanci in ciascuna fascia di scadenza attraverso varie analisi di scenario.

L'identificazione di appropriati fattori di rischio è aspetto critico da considerare nell'assicurare l'adeguatezza dell'intero processo relativo alle prove di stress. La selezione dei fattori rilevanti è connessa con l'identificazione dei punti di vulnerabilità che possono minare la liquidità dell'intermediario e può essere effettuata con riferimento a ciascun prodotto, divisa o controparte. In tale contesto gli intermediari possono fare riferimento alle ipotesi definite dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ⁶.

Gli intermediari di minore dimensione, riconducibili, di norma, alla classe 3 a fini ICAAP, possono limitarsi ad effettuare semplici analisi di sensitività.

Coerentemente con quanto previsto in materia di utilizzo di modelli interni, si sollecitano commenti sulla possibilità di distinguere nell'ambito degli intermediari della classe 2 soggetti di minore dimensione/complessità, mediante l'introduzione di soglie di rilevanza.

Gli intermediari adottano un processo che consenta la pronta conoscibilità da parte degli organi aziendali dei risultati delle prove di stress in modo da evidenziare particolari vulnerabilità ovvero l'inadeguatezza delle riserve di liquidità detenute, al fine di consentire la tempestiva adozione delle necessarie azioni correttive.

In particolare, deve essere assicurato che:

- il processo relativo alle prove di stress sia adeguatamente definito e formalizzato e siano chiaramente individuati: la frequenza di conduzione, le tecniche impiegate, i fattori di rischio considerati, gli scenari rilevanti e l'orizzonte temporale;
- le ipotesi sottostanti agli scenari siano realistiche ma, al tempo stesso, adeguatamente conservative con riferimento a severità e durata dello shock simulato, ed aggiornate con adeguata frequenza, soprattutto in condizioni di mercato mutevoli;
- gli scenari riflettano le eventuali interconnessioni e le dipendenze esistenti tra rischio di liquidità e altre tipologie di rischio cui l'intermediario è esposto oltre a eventuali effetti di contagio;
- le tecniche di simulazione siano sottoposte a periodica revisione al fine di consentire l'individuazione delle potenziali debolezze e vulnerabilità;

⁶ "Principles for sound liquidity risk management and supervision", September 2008, par. 103.

- si verifichi la robustezza delle ipotesi alla base della costruzione degli scenari con particolare riferimento alla plausibilità dell'esistenza di fonti alternative di liquidità per compensare eventuali deflussi di cassa potenziali;
- i risultati delle prove di stress siano utilizzati per accrescere l'efficacia della gestione in caso di crisi, per pianificare le operazioni di funding al fine di bilanciare potenziali fabbisogni finanziari netti, nonché per rivedere i limiti operativi al rischio di liquidità.

4. Strumenti di attenuazione del rischio di liquidità

4.1 Riserve di liquidità

Gli intermediari detengono costantemente un ammontare di riserve di liquidità che sia al tempo stesso:

- almeno sufficiente a garantire il rispetto delle regole prudenziali;
- adeguato in relazione alla soglia di tolleranza al rischio prescelta.

Ai fini del rispetto delle regole prudenziali, gli intermediari si attengono alle specifiche disposizioni che saranno emanate in materia di composizione delle riserve di liquidità.

In relazione, invece, alla soglia di tolleranza al rischio, le riserve di liquidità possono comprendere:

- cassa e depositi liberi detenuti presso banche centrali;
- attività prontamente liquidabili, (cd. “riserve di prima linea”), idonee a fronteggiare situazioni di stress nell'orizzonte temporale di breve periodo, quali, ad esempio, strumenti finanziari utilizzabili per il rifinanziamento presso le banche centrali;
- altre attività finanziarie (cd. “riserve di seconda linea”) caratterizzate da elevata liquidabilità in situazioni di stress per orizzonti temporali più lunghi, senza incorrere in significative perdite rispetto al valore contabile (“fire sales”).

Dalle riserve di liquidità sono escluse le seguenti attività:

- quote di OICR;
- attività inserite nel portafoglio “attività detenute fino alla scadenza”, se non stanziabili per operazioni di rifinanziamento presso le banche centrali;
- partecipazioni;
- titoli strutturati.

Le banche evitano di detenere tra le riserve di liquidità attività finanziarie il cui prezzo e la cui liquidabilità siano correlati con l'andamento dei titoli del settore bancario in situazioni di stress ("wrong way risk").

Si sollecitano commenti in merito alla composizione delle riserve di liquidità, con particolare riferimento agli strumenti creditizi e finanziari da includere tra le "riserve di prima linea" e le "riserve di seconda linea".

La disponibilità di attività utilizzabili come garanzie reali finanziarie, sia nei confronti di banche centrali sia di altri intermediari, costituisce uno dei più importanti presidi a fronte del rischio di liquidità. Gli intermediari verificano frequentemente l'adeguatezza delle attività prontamente liquidabili, specialmente al manifestarsi di cambiamenti significativi nelle condizioni di mercato.

Gli intermediari si dotano di adeguate procedure per la gestione dei "collateral". Tali procedure consentono di apprezzare in ciascun momento e in particolari situazioni di stress l'ammontare e la qualità delle riserve di liquidità per ciascuna componente del gruppo, giurisdizione e valuta nelle quali operano⁷.

Per i gruppi cross-border, assume inoltre rilevanza cruciale la disponibilità di risorse e competenze adeguate a gestire le limitazioni – di tipo legale, regolamentare ed operativo – all'uso delle riserve di liquidità.

I sistemi informativi devono consentire infine un accesso tempestivo al "collateral" disponibile ovunque sia detenuto (es. presso la banca depositaria, presso Monte Titoli, ecc.).

Una volta definite regole di natura quantitativa agli intermediari con attività di bilancio inferiori a soglie da definire potrà essere riconosciuta la possibilità di rispettare solo queste regole ; essi non sarebbero pertanto tenuti ad effettuare valutazioni ulteriori circa le esigenze di liquidità attuali e prospettiche.

Si chiedono commenti in merito a tale scelta, con particolare riferimento alle modalità di determinazione della soglia in relazione alle dimensioni dell'intermediario.

4.2 Sistema di limiti operativi

I limiti operativi sono uno degli strumenti principali di attenuazione del rischio di liquidità sia a breve termine (di norma fino ad un anno) sia strutturale (di regola oltre un anno). Essi sono fissati in coerenza con la soglia di tolleranza definita dall'organo con funzione di supervisione strategica, nonché commisurati alla natura, agli obiettivi e alla complessità operativa dell'intermediario.

Il processo di determinazione e revisione dei limiti deve essere raccordato ai risultati delle prove di stress. I limiti operativi sono costantemente aggiornati anche per tenere conto dei mutamenti della strategia e dell'operatività dell'intermediario.

⁷ La stanziabilità degli strumenti finanziari in portafoglio espressi in valute poco liquide deve essere oggetto di verifica periodica.

Gli intermediari che operano in più giurisdizioni definiscono limiti operativi anche su ciascuna delle principali esposizioni valutarie diverse dall'euro.

Con riferimento alla liquidità strutturale, gli intermediari adottano appositi limiti operativi, anche espressi in termini di rapporto impieghi/depositi, impieghi/provvista onerosa o di leva finanziaria. Essi si dotano altresì di limiti volti a contenere il rischio associato alla trasformazione delle scadenze.

Gli intermediari definiscono procedure atte a consentire il pronto riferimento agli organi aziendali del superamento dei limiti fissati. Tali procedure devono essere coerenti col piano d'emergenza (CFP).

Il sistema dei limiti a breve e strutturali adottato dagli intermediari appartenenti al gruppo bancario deve essere coerente con quello del gruppo nel suo complesso; in particolare deve tenere conto delle specifiche caratteristiche del modello di business delle controllate e dei vincoli legali e regolamentari al libero trasferimento delle risorse infragruppo.

4.3 Diversificazione delle fonti di finanziamento e delle scadenze di rinnovo

Gli intermediari devono essere consapevoli del grado di concentrazione delle fonti e dei canali di finanziamento.

In generale, la provvista di un intermediario è concentrata se il ritiro dei fondi da parte di un numero contenuto di controparti o il venir meno di un canale di raccolta può comportare una revisione sostanziale dei presidi necessari per fronteggiare il rischio di liquidità.

Gli intermediari adottano strategie, politiche e procedure per limitare l'eccessiva concentrazione delle fonti e dei canali di finanziamento e delle controparti con cui operano, ed assicurare un'adeguata diversificazione per scadenza residua delle passività .

L'identificazione della concentrazione delle fonti di finanziamento richiede che gli intermediari abbiano adeguata conoscenza della loro struttura finanziaria e siano consapevoli dei fattori di rischio che possono influenzarla nel corso del tempo.

Nel valutare il grado di concentrazione della raccolta gli intermediari considerano, quanto meno, i seguenti elementi:

- grado di dipendenza da un unico mercato o da un numero eccessivamente ristretto di mercati/controparti (es. interbancario, emissioni obbligazionarie, depositi di investitori istituzionali o grandi aziende);
- concentrazione su particolari forme tecniche (es. pronti contro termine, cartolarizzazioni);
- rilevanza dell'operatività in valute diverse dall'euro;
- ammontare delle passività in scadenza nel mese rapportato allo stock totale delle passività in essere.

Il ricorso a fonti maggiormente instabili il cui andamento può variare in funzione della situazione dei mercati e di quella, reale o percepita, dell'intermediario può comportare sensibili incrementi del rischio di liquidità. Gli intermediari che adottano modelli di business che comportano un ricorso non trascurabile a tali tipologie di provvista individuano pertanto iniziative appropriate a limitare il grado di concentrazione nei confronti delle fonti suddette.

Le procedure per la gestione del rischio di concentrazione sono documentate e riviste periodicamente, al fine di assicurarne la coerenza con l'evoluzione dell'operatività dell'intermediario.

5. *Rischio di liquidità derivante dall'operatività infra-giornaliera*

Gli intermediari che partecipano ai sistemi di pagamento, regolamento e compensazione si dotano di adeguate strategie e procedure per il presidio della liquidità infra-giornaliera, al fine di essere in grado di adempiere nel continuo alle proprie obbligazioni, sia in condizioni di normale corso degli affari, sia in situazione di stress. Tale condizione deve essere garantita indipendentemente dal tipo di regolamento (lordo o netto) utilizzato nei sistemi di pagamento e regolamento dove opera in prevalenza l'intermediario. Particolari presidi devono essere predisposti con riferimento al momento (cut-off) in cui è previsto l'adempimento delle proprie obbligazioni nei sistemi di pagamento (multivalutari e non), nei sistemi di regolamento titoli nonché nei confronti delle controparti centrali.

La gestione infragiornaliera della liquidità comporta quanto meno:

- il monitoraggio nel continuo e il relativo controllo dei flussi di cassa, disponendo di affidabili e tempestive previsioni della successione degli stessi all'interno del singolo giorno lavorativo;
- la predisposizione di riserve di liquidità specifiche per l'operatività infragiornaliera, utilizzabili a fronte del manifestarsi di situazioni di stress;
- la definizione, nell'ambito dei piani di emergenza (CFP), di specifiche azioni da intraprendere in ipotesi di illiquidità improvvisa dei mercati, con una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle unità organizzative coinvolte;
- la definizione di scenari di stress che prevedano almeno il default di un importante operatore partecipante ai sistemi di pagamento e di regolamento dei titoli sui quali l'intermediario è esposto.

6. *Contingency Funding Plan*

Gli intermediari predispongono un piano di emergenza (Contingency Funding Plan, CFP) per fronteggiare situazioni avverse nel reperimento di fondi.

Il CFP definisce le strategie di intervento in ipotesi di tensione di liquidità, prevedendo le procedure per il reperimento di fonti di finanziamento in caso di emergenza. In particolare il piano contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) catalogazione delle diverse tipologie di tensione di liquidità per identificarne la natura (sistemica o idiosincratICA);
- b) individuazione delle competenze e delle responsabilità degli organi aziendali in situazioni di emergenza; tali previsioni sono soggette periodicamente a revisione e portate a conoscenza di tutte le strutture potenzialmente coinvolte;
- c) stime di “back-up liquidity” che, in presenza di scenari avversi, siano in grado di determinare con sufficiente attendibilità l’ammontare massimo drenabile dalle diverse fonti di finanziamento.

Nel caso dei gruppi bancari, il CFP indica i meccanismi di interazione tra le diverse entità e gli interventi attivabili a livello di singola componente; esso individua, in particolare, le azioni da intraprendere in presenza di limitazioni alla circolazione dei fondi.

Il CFP contempla procedure che – in presenza di risultati di prove di stress che indichino un’esposizione al rischio di liquidità prossima o superiore a quella corrispondente alla soglia di tolleranza o ai limiti prudenziali - impongono l’immediato riferimento agli organi deputati a deliberare e/o adottare le conseguenti azioni correttive.

Gli intermediari assicurano che le procedure indicate nel CFP siano verificate regolarmente e aggiornate sulla base delle risultanze delle prove di stress. La funzione incaricata dell’aggiornamento informa gli organi competenti delle risultanze dell’attività svolta, per consentire il tempestivo adeguamento delle strategie e delle procedure in essere.

7. *Sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi*

La determinazione del sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi è un aspetto critico nella gestione complessiva dell’intermediario poiché, incidendo sulle modalità di attribuzione della redditività tra le diverse unità, è in grado di determinare incentivi all’assunzione di rischi non coerenti con le politiche aziendali.

Gli intermediari si dotano di un sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi integrato nei sistemi di governo dell’azienda; esso tiene conto della soglia di tolleranza al rischio di liquidità fissata dall’organo con funzione di supervisione strategica ed è rivisto con cadenza almeno annuale.

Gli intermediari individuano una funzione incaricata della determinazione del sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi, separata dalle unità operative. L’attività svolta da tale unità si configura come mero servizio e non come fonte di profitto.

Il sistema fornisce alle unità operative indicazioni chiare e comprensibili per gli utenti finali. A tal fine, deve essere assicurato un costante ed efficace scambio di informazioni tra le unità di business e l’unità incaricata della gestione della tesoreria. I prezzi sono resi noti alle unità operative e devono presentare un livello di granularità adeguato alla natura e alla complessità dell’intermediario.

Nella formulazione dei prezzi interni di trasferimento gli intermediari devono tenere conto della componente connessa con il rischio di liquidità generato dalle singole unità di business, al fine di rendere coerenti gli incentivi all'assunzione dei rischi all'interno di tali unità con l'esposizione al rischio di liquidità che si genera per l'intermediario nel suo complesso.

Il sistema determina i prezzi sulla base dei benefici e dei costi direttamente e indirettamente riferibili a tutte le poste attive e passive rilevanti, anche fuori bilancio ⁸.

Fra gli altri devono essere assicurati:

- sufficiente livello di granularità dei tassi di trasferimento;
- meccanismi per dirimere possibili conflitti di interesse tra la funzione incaricata della determinazione del sistema interno dei prezzi di trasferimento e le altre unità di business in caso di divergenze sul livello dei tassi applicati ai trasferimenti di risorse liquide.

Nella determinazione dei prezzi gli intermediari considerano anche le situazioni di stress idiosincratico e di mercato, allocando i costi per il mantenimento di corrispondenti adeguate riserve di liquidità in capo all'unità operativa che genera il rischio.

In attuazione del principio di proporzionalità, gli intermediari si dotano di un sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi coerente con le proprie dimensioni e complessità operativa e lo sottopongono a revisione periodica al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo.

La valutazione dei costi-benefici e del rischio di liquidità apportato deve essere effettuata anche nell'ambito del processo di introduzione di nuovi prodotti.

Nell'adozione di un sistema di prezzi a livello consolidato, i gruppi cross-border tengono conto, nella formazione dei prezzi, dei costi legati all'esistenza di vincoli – di tipo legale, regolamentare ed operativo – al trasferimento dei fondi.

Il sistema di prezzi di trasferimento a livello consolidato deve inoltre essere coerente con il sistema di prezzi delle controllate; a tal fine, in caso di svolgimento delle funzioni di tesoreria su base decentrata, la tesoreria della capogruppo ha accesso alle informazioni necessarie detenute presso le tesorerie delle controllate.

In ragione della complessità dell'implementazione di sistemi di misurazione e trasferimento del costo della liquidità, l'obbligo dell'adozione di un sistema di prezzi è previsto solo per intermediari di maggiore dimensione (classi 1 e 2 a fini ICAAP).

⁸ In particolare, per i depositi a vista va considerata la tendenziale stabilità di tale forma di funding, allocando i relativi benefici in capo alle unità operative che li acquisiscono; è, tuttavia, essenziale che il prezzo di trasferimento dei depositi incorpori il rischio di un ritiro parziale da parte dei depositanti. Per le attività di trading, il prezzo applicato alle unità di business che le detengono tiene conto del periodo stimato di permanenza dello strumento nel portafoglio dell'intermediario e della sua negoziabilità, mediante l'adozione di appropriati coefficienti di scarto. Per le aperture di credito irrevocabili, il costo allocato in capo all'unità che le fornisce tiene conto della necessità di trattenere liquidità per far fronte ad una eventuale richiesta di utilizzo da parte del cliente. Agli utilizzi si applica un prezzo analogo a quello dell'erogazione di un finanziamento avente la medesima scadenza. Un trattamento coerente è applicato all'apertura di linee di credito revocabili, nonché alla prestazione di forme di supporto di natura non contrattuale.

Si sollecitano commenti circa la possibilità di circoscrivere l'ambito degli intermediari della classe 2 tenuti all'adozione di un sistema di prezzi mediante l'introduzione di soglie di rilevanza (per dimensione o livello di esposizione), nonché su modalità semplificate di allocazione dei costi e benefici della liquidità per gli intermediari di minori dimensioni (classe 3 ICAAP)

8. Ulteriori aspetti connessi con la gestione del rischio di liquidità nei gruppi bancari

Nel caso dei gruppi bancari, la capogruppo è responsabile per la predisposizione di un sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato conforme ai principi richiamati ai paragrafi precedenti. Le controllate forniscono la necessaria collaborazione per il conseguimento di tale obiettivo.

In tale ambito, agli organi aziendali della capogruppo è rimessa la responsabilità, a livello consolidato, in materia di:

- decisioni strategiche in materia di governo e gestione del rischio di liquidità;
- fissazione della soglia di tolleranza al rischio di liquidità e verifica dell'affidabilità complessiva del sistema di gestione del rischio di liquidità.

Nell'ambito dei gruppi bancari, la funzione di risk management può essere allocata presso la società che accentra la tesoreria di gruppo ovvero essere diffusa fra più entità del gruppo stesso con un coordinamento a livello di capogruppo. In questo ultimo caso vanno regolati i rapporti reciproci in termini di tempestiva comunicazione di dati e informazioni.

Indipendentemente dall'adozione di un modello di gestione accentrata o di gestione decentrata del rischio di liquidità, il gruppo deve assicurare il mantenimento nel tempo di riserve adeguate (comprese le attività utilizzabili come garanzia) presso tutte le unità, in modo da tenere conto anche di eventuali vincoli di natura normativa. A tale scopo la capogruppo e le singole controllate, in particolare quelle estere, si dotano di procedure finalizzate a minimizzare eventuali difficoltà di carattere legale od operativo che possano limitare la pronta trasferibilità infragruppo di fondi o di "collateral". Particolare attenzione, nel caso dei gruppi cross-border, va dedicata al dimensionamento delle riserve di liquidità delle componenti del gruppo aventi importanza sistemica per le economie nazionali ospitanti, soprattutto nel caso in cui queste presentino elementi di fragilità.

Ai fini del mantenimento di un livello di liquidità adeguato, i gruppi adottano strumenti e metriche coerenti per monitorare l'esposizione al rischio di liquidità a livello consolidato che consentano di controllare l'evoluzione degli aggregati patrimoniali su orizzonti di breve, medio e lungo periodo.

9. Informativa pubblica

Gli intermediari forniscono, su base annuale, un'informativa pubblica sulla posizione di liquidità e sui presidi di governo e gestione del rischio al fine di

consentire ai partecipanti al mercato di avere un giudizio informato sulla solidità di tali presidi e sulla relativa esposizione. La natura e la profondità delle informazioni rese pubbliche devono essere proporzionate alla complessità dell'intermediario.

Una lista delle informazioni da includere nell'informativa pubblica, cui fare riferimento, è stata definita dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ⁹.

Di regola l'obbligo di informativa è assolto attraverso l'inserimento delle informazioni nella nota integrativa del bilancio.

Si sollecitano commenti in merito alla frequenza e alle modalità di assolvimento dell'obbligo di informativa, nonché sul contenuto della stessa, con particolare riferimento alla declinazione del principio di proporzionalità.

⁹ "Principles for sound liquidity risk management and supervision", September 2008, parr. 130-131.

Sezione IV

Sistema dei controlli interni

1. Premessa

Nel rispetto dei principi generali dettati dalle vigenti disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni, gli intermediari si attengono anche alle indicazioni di seguito fornite con specifico riferimento al rischio di liquidità.

2. *Sistemi di rilevazione e di verifica delle informazioni*

Ai fini della gestione del rischio nell'orizzonte del breve termine (di norma fino a 1 anno) è necessario raccogliere informazioni sull'andamento dei flussi finanziari provenienti da tutte le unità aziendali/di gruppo e sull'andamento e composizione delle attività utilizzabili per far fronte alle esigenze di fondi.

Ai fini della gestione della liquidità strutturale (di norma oltre l'anno) è necessario conoscere le operazioni di raccolta e finanziamento a medio/lungo termine e monitorare periodicamente le grandezze di bilancio nell'ambito della gestione dell'ALM (Asset & Liability Management) dell'intermediario.

Gli intermediari si dotano di procedure formalizzate di raccolta ed elaborazione dei dati che prevedano una adeguata frequenza delle rilevazioni e assicurino la produzione di informazioni attendibili e tempestive.

Nell'ambito dei gruppi bancari, la capogruppo è responsabile del processo di generazione dei dati e degli applicativi utilizzati dalle controllate. A tal fine, deve:

- elaborare le linee guida per la raccolta delle informazioni necessarie;
- verificare i dati ricevuti dalle controllate;
- effettuare periodicamente verifiche sulla coerenza del processo di raccolta dati delle controllate con le linee guida emanate.

Gli intermediari si dotano di processi, adeguatamente formalizzati, che consentano una verifica, con cadenza almeno mensile, del grado di liquidabilità e del valore di realizzo delle attività che rientrano nelle riserve di liquidità, nonché dell'adeguatezza dello scarto di garanzia (haircut) sulle attività stanziabili.

3. *I controlli di secondo livello: la funzione di risk management sulla liquidità*

Si sollecitano commenti in merito alla configurazione della funzione di risk management sulla liquidità nell'ambito della struttura organizzativa dell'intermediario e all'articolazione dei compiti ad essa assegnati.

Nell'allocazione delle funzioni di risk management della liquidità nell'ambito della struttura aziendale, gli intermediari tengono conto del principio di separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo fissato dalle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e controlli interni^{10 11}.

Negli intermediari più complessi la funzione di risk management della liquidità può essere attribuita ad uno specifico comitato. In tal caso, sono chiaramente definite le diverse responsabilità e le modalità di intervento, in modo da garantire la completa indipendenza di tale funzione dal processo di assunzione del rischio.

Nell'ambito dei gruppi bancari, la funzione di risk management può essere articolata secondo uno schema di accentramento (presso la capogruppo) o di decentramento in coerenza con l'articolazione delle unità di business che assumono il rischio di liquidità e con i vincoli legali e/o regolamentari esistenti nei paesi di insediamento delle singole componenti. In ogni caso, la capogruppo, nell'esercizio dei propri poteri di direzione e coordinamento, predispone i raccordi gerarchici e funzionali per assicurare la coerenza e l'efficacia dell'azione della funzione di risk management per l'intero gruppo.

La funzione di risk management concorre alla definizione delle politiche e dei processi di gestione del rischio di liquidità, verificando il rispetto dei limiti imposti alle varie funzioni aziendali e proponendo agli organi con funzioni di supervisione strategica e di gestione iniziative di attenuazione del rischio.

A titolo esemplificativo, la funzione di risk management :

- concorre allo sviluppo e procede alla valutazione dei sistemi di misurazione del rischio di liquidità cui l'intermediario è esposto. In tale ambito, è chiamata a fornire valutazioni sui punti di forza e di debolezza ed il grado di prudenza dei parametri di eventuali modelli utilizzati per stimare i cash flow attesi (es. depositi a vista, estinzione anticipata di mutui a clientela, ecc.);
- concorre a definire ed effettuare gli stress test;
- propone e controlla il rispetto dei limiti operativi all'assunzione dei rischi di liquidità;
- concorre allo sviluppo e valuta il sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi;
- predispone e aggiorna la reportistica per gli organi aziendali in cui viene illustrata l'esposizione al rischio di liquidità, determinata anche sulla base delle prove di stress;
- verifica periodicamente la qualità dei dati utilizzati nella metodologia di misurazione del rischio;

¹⁰ Circ. 229/1999, Titolo IV, Capitolo 11, Sez. II, par. 1, in corso di revisione.

¹¹ In particolare, la funzione di risk management (che include, tra l'altro, la misurazione e il controllo dell'esposizione dell'intermediario al rischio di liquidità) deve essere completamente indipendente dalle funzioni di "gestione operativa" del rischio di liquidità, che incidono sull'assunzione dei rischi da parte delle unità di business e modificano il profilo di rischio dell'intermediario.

- valuta la congruità delle riserve di liquidità e verifica in modo indipendente il prezzo delle attività che le compongono e, ove diversi da quelli regolamentari, l'adeguatezza degli scarti di garanzia (haircut) applicati.

Limitazioni o incertezze di qualunque genere relativamente all'uso di uno strumento finanziario nell'ambito delle riserve di liquidità, alla sua negoziabilità e alla determinazione del suo valore devono condurre anche alla quantificazione di adeguate decurtazioni del fair value utilizzato nel calcolo degli aggregati rilevanti ai fini dei sistemi interni di misurazione del rischio. La valutazione delle attività che, pur essendo stanziabili, non sono agevolmente negoziabili sui mercati o la cui negoziabilità venga meno in determinate situazioni deve essere effettuata con estrema prudenza.

La funzione di risk management assicura che le prove di stress siano complete: a tal fine, verifica che le stesse siano:

- estese a tutto il gruppo e ai singoli centri di approvvigionamento e utilizzo della liquidità;
- effettuate con periodicità adeguata (almeno trimestrale);
- plausibili, in modo da tenere conto della struttura dei flussi di cassa dell'intermediario e delle fonti di rischio ad essa relative.

Il monitoraggio del rischio di liquidità, fondato sulla valutazione di indicatori e sul rispetto di limiti operativi, prevede un costante confronto tra la funzione risk management e quella di tesoreria. A tal fine, è opportuno che rappresentanti della funzione di risk management partecipino ai comitati la cui attività è in grado di incidere sull'esposizione al rischio di liquidità dell'intermediario (ad. esempio, comitati per l'introduzione di nuovi prodotti o l'avvio di nuove attività).

L'efficacia del monitoraggio sul rispetto dei limiti è funzionale alla tempestiva attivazione dei piani di emergenza. La funzione di risk management verifica giornalmente il rispetto dei limiti e attiva le procedure di reporting nei confronti dei competenti organi aziendali in caso di superamento degli stessi.

Nell'ambito dei gruppi bancari, il monitoraggio sul rispetto dei limiti a livello consolidato è affidato alla funzione di risk management della capogruppo; al fine di consentire un controllo efficace, gli intermediari adottano procedure che consentano il controllo delle condizioni macroeconomiche e dei mercati dei Paesi in cui è insediato il gruppo, tenuto conto della possibilità che si verifichino, a livello locale, crisi di liquidità tali da generare riflessi rilevanti sul gruppo nel suo complesso.

4. Revisione interna

La funzione di revisione interna:

- effettua verifiche periodiche su:
 - a) l'adeguatezza del sistema di rilevazione e verifica delle informazioni;

- b) il sistema di misurazione del rischio di liquidità, il processo relativo alle prove di stress ed il relativo processo di valutazione interna;
 - c) il processo di revisione e aggiornamento del contingency funding plan;
 - d) il sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi.
- valuta la funzionalità e affidabilità del complessivo sistema dei controlli che presiede alla gestione del rischio di liquidità;
 - con cadenza almeno annuale, effettua un completo riesame dei presidi posti in essere dall'intermediario per la gestione del rischio di liquidità, sottoponendone l'esito agli organi aziendali;
 - verifica il pieno utilizzo da parte degli organi e delle funzioni aziendali delle informazioni disponibili.

Sezione V

Filiali di banche extracomunitarie

Le succursali italiane di banche extracomunitarie devono disporre di una posizione di liquidità atta ad assicurarne il costante equilibrio. A tal fine, esse sono provviste di assetti organizzativi che assicurino il controllo nel continuo del rischio di liquidità. Ad esse si applicano, nel rispetto del principio di proporzionalità, le disposizioni contenute nelle sezioni III e IV.

Nelle proprie valutazioni la Banca d'Italia può tenere conto delle politiche di governo e dei processi di gestione del rischio di liquidità adottati dalla casa madre.

<i>Si richiedono commenti in merito ad una diversa configurazione delle disposizioni applicabili alle succursali italiane di banche extracomunitarie, con particolare riferimento alla concreta declinazione del principio di proporzionalità.</i>
--

PARTE III

Documento di consultazione integrativo del Documento di Basilea su “International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring”.

Regole quantitative

1. *BCBS: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring*: una sintesi.

Il Comitato di Basilea ha pubblicato nel mese di dicembre 2009 un documento di consultazione nel quale sono state definite due regole per la gestione del rischio di liquidità: la prima raffronta i flussi di cassa attesi in condizioni di stress su un orizzonte temporale molto breve (30 giorni) con il buffer di attività liquide a disposizione dell'intermediario (*Liquidity Coverage ratio*, **LCR**); la seconda stima gli eventuali squilibri strutturali nella composizione delle attività e passività di bilancio oltre l'orizzonte temporale dell'anno (*Net Stable Funding*, **NSFR**). Il documento del BCBS introduce altresì una serie di strumenti per il monitoraggio del rischio di liquidità.

In dettaglio, il *Liquidity Coverage Ratio* mira a garantire la copertura dei deflussi di cassa attesi netti, su un orizzonte temporale di 30 giorni e sottoposti ad uno scenario di stress predefinito dall'autorità di vigilanza, con un buffer di attività molto liquide. Lo scenario di stress ipotizzato simula una crisi di mercato cui si aggiungono difficoltà di tipo idiosincratico e prevede, tra l'altro, un significativo *downgrading* del rating della banca (tre *notch*), un parziale deflusso di depositi “*retail*” (almeno il 7,5% verso clientela *retail* e 15% verso imprese *corporate*), la “chiusura” del mercato interbancario, un incremento degli haircut nel *funding secured* e un incremento dei margini richiesti sulle esposizioni in derivati.

$$\frac{\text{Buffer di attività liquide}}{\text{Saldo netto dei flussi di cassa sotto stress}} \geq 100\%$$

Cruciali risultano essere sia i criteri per qualificare un'attività come liquida e tale da poter essere inclusa nel buffer (numeratore) sia i fattori considerati nella definizione dello scenario di stress, che influiscono sulla quantificazione del denominatore.

Il *Net Stable Funding* confronta, invece, il totale delle fonti di provvista con scadenza residua oltre l'anno e la quota ritenuta "stabile" dei depositi a vista con le componenti meno liquide dell'attivo. Lo strumento è complementare rispetto all'indicatore *Liquidity Coverage Ratio*. Mira ad incentivare il perseguimento di strutture di bilancio meno vulnerabili, mediante l'adozione di fonti di finanziamento il più possibile stabili, avendo riguardo alla natura della controparte finanziatrice e al grado di concentrazione.

$$\frac{\text{Ammontare disponibile di provvista stabile}}{\text{Ammontare necessario di provvista stabile}} \geq 100\%$$

Il documento del Comitato di Basilea definisce le modalità di calcolo prevedendo contenuti ambiti di discrezionalità per le normative dei singoli Stati. Nel corso del 2010, alla luce dei risultati del "*Quantitative Impact Study*" (QIS) attualmente in corso, saranno calibrati, tra l'altro, i parametri delle citate regole con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) definizione dei fattori di rischio e dei livelli di severità dello scenario di stress dell'indicatore **LCR**, che dovranno essere adottati in tutte le giurisdizioni per garantire la comparabilità degli scambi di informazione nei casi dei gruppi *cross border*. A regime, peraltro, ciascun paese potrà modificare tali parametri, ma solo in misura maggiormente conservativa per tener conto delle specificità nazionali;
- b) composizione del *buffer* di attività molto liquide dell'indicatore **LCR** che dovrà tenere conto del requisito di stanziabilità presso le banche centrali e di negoziabilità sui mercati finanziari anche in situazioni di stress. La scelta di inserire all'interno del citato buffer solo attività che presentino contestualmente la caratteristica di stanziabilità e negoziabilità sul mercato in situazioni di tensione, è connessa all'esigenza di assicurare che le banche dispongano di un'autonoma capacità di resistenza a una situazione di stress di liquidità prescindendo dal finanziamento della banca centrale. Alla luce delle evidenze dello studio di impatto sarà valutata la definitiva composizione del buffer di liquidità che potrà includere solo cassa e titoli di Stato (definizione ristretta del buffer) o, unitamente alle componenti citate, altre tipologie di titoli quali ad esempio i *corporate* e i *covered bonds* di elevata qualità (definizione allargata del buffer). In entrambi i casi, il buffer dovrebbe escludere le c.d. auto-cartolarizzazioni;
- c) la definizione, a livello nazionale, dell'ammontare necessario di provvista stabile, riferito all'**NSFR**, connesso a possibili deflussi di cassa riconducibili a componenti fuori bilancio. Si fa riferimento, in particolare, anche a obblighi di natura non

contrattuale, che potrebbero determinarsi per la banca o il gruppo bancario in situazioni di stress quali ad esempio le esposizioni di natura reputazionale nei confronti di SIV.

2. Ambito di applicazione

La proposta del Comitato di Basilea non definisce puntualmente l'ambito di applicazione delle due regole quantitative bensì lascia margini di discrezionalità ai "regolatori" nazionali, limitandosi a prevedere l'applicazione delle norme a livello consolidato. L'ordinamento comunitario, che non prevede attualmente specifiche regole in materia di rischio di liquidità, riconosce il ruolo dell'autorità host nell'adozione di decisioni o interventi di vigilanza in materia di liquidità ⁽¹²⁾. D'altra parte, nella normativa comunitaria e in quella nazionale l'ambito di applicazione degli standard prudenziali è, di regola, consolidato, includendo anche le filiazioni estere dei gruppi bancari.

Il tema della futura applicazione dei requisiti quantitativi ai gruppi transfrontalieri incide sulla gestione delle riserve di liquidità dei medesimi, con particolare riferimento alla previsione degli ambiti di autonomia nella detenzione e utilizzo di riserve liquide di filiali e alle filiazioni.

2.1 Alcune considerazioni

- a. Nel recente passato si è constatato che molti gruppi bancari internazionali hanno gestito la liquidità in modo accentrato, allocando presso le filiali e filiazioni ubicate in Stati esteri i fondi strettamente necessari per il brevissimo termine. Tale modalità operativa ha accentuato le tensioni di liquidità delle filiali e filiazioni a seguito di difficoltà della capogruppo e, in taluni casi, ha comportato l'automatico default delle *legal entity* estere al verificarsi del fallimento della casa madre (cfr. ad esempio il caso *Lehman Brothers*).
- b. Nel corso della crisi si è anche assistito a interventi nazionali che hanno impedito il trasferimento di liquidità infragruppo oltre frontiera (cd. *ring fencing*); si è verificato che, allorché un gruppo bancario si sia trovato in situazioni di stress, la liquidità complessiva teoricamente disponibile non è stata di fatto disponibile, in quanto trattenuta dalla casa madre o, in alcuni casi, vincolata presso determinate componenti del gruppo in ragione delle barriere imposte dal paese ospitante, al fine di tutelare i depositanti ivi residenti.
- c. Dal punto di vista teorico, in una situazione *going concern* una gestione accentrata della liquidità può ridurre la probabilità di tensioni se si ipotizza l'assenza di vincoli al trasferimento dei fondi. La vischiosità nei trasferimenti dei fondi e la conseguente costituzione di sacche di liquidità in diversi paesi esteri può determinare un equilibrio sub-ottimale dell'efficienza gestionale (c.d. *trapped pools of liquidity*).
- d. D'altro canto, in una situazione di stress, l'approccio consolidato alla gestione della liquidità potrebbe portare a sottovalutare il rischio che un intermediario, articolato

¹²

Cfr. art. 41, comma 1, della direttiva CRD (2006/48/CE).

su più paesi, possa soffrire di carenze in talune sue parti, qualora si ipotizzi una compensazione perfetta di flussi di cassa tra una *legal entity* e l'altra. Non sarebbe prudente, infatti, dare per scontato che la liquidità in eccesso di una partecipata possa essere utilizzata a beneficio di quella in deficit di liquidità.

- e. Il libero trasferimento della liquidità nell'ambito dei gruppi in tempi di "normale corso degli affari" e in situazioni di stress è essenziale e devono esservi presidi che lo rendono possibile consentendo la solvibilità anche delle singole "*legal entity*".
- f. L'ottimizzazione della gestione della liquidità deve quindi prevedere che non solo il gruppo nella sua interezza, ma anche le singole componenti nelle diverse giurisdizioni debbano poter resistere a situazioni di tensione, anche protratta.
- g. Deve essere valutato il *trade off* esistente tra l'interesse del gruppo bancario ad una gestione efficiente della liquidità e quello delle diverse autorità di vigilanza a garantire la sana e prudente gestione della singola *legal entity* appartenente a un gruppo cross-border.

3. Filiazioni di banche estere e Filiali di banche extra-comunitarie

Alle filiazioni di banche estere e alle filiali di banche extra-comunitarie potrebbe essere estesa la regola quantitativa di breve termine (**LCR**). Non si intende invece prevedere livelli minimi per l'indicatore **NSFR**, ovvero limitare la trasformazione delle scadenze, al fine di non vincolare l'adozione di modelli di business specifici per le aziende appartenenti a gruppi.

Con riferimento al *Liquidity Coverage Ratio*, sono proposte le seguenti tre opzioni:

- 1. Applicazione solo a livello consolidato.
- 2. Applicazione anche a livello individuale o a livello sub-consolidato.
- 3. Soluzione intermedia.

Opzione 1) - Applicazione solo a livello consolidato

Sarebbe riconosciuta la piena trasferibilità dei fondi tra giurisdizioni diverse all'interno di un gruppo, ipotizzando una gestione pienamente accentrata della liquidità. Tale ipotesi rappresenta la soluzione "minimale" prevista dal documento del Comitato di Basilea.

Opzione 2) – Applicazione anche a livello individuale o a livello sub consolidato

Sarebbe richiesta la piena autosufficienza da parte delle *legal entities* dei vari paesi (*Liquidity Coverage Ratio* = 100%).

In presenza di sub-gruppi ubicati in paesi esteri, le Autorità di vigilanza *host* potrebbero concedere l'applicazione dell'indicatore a livello sub-consolidato con riferimento al gruppo costituito da filiazioni ubicate nel singolo stato membro. Sarebbero

pertanto riconosciuti dei sistemi di accentramento della liquidità per singola giurisdizione e non sarebbe possibile nessun tipo di accentramento a livello transfrontaliero: nel caso di gruppo operante in più paesi, la capogruppo locale, ove esistente, potrebbe richiedere l'applicazione a livello sub-consolidato del requisito. In tal caso, le singole partecipate sarebbero esentate dal rispetto delle regole assolute a livello sub-consolidato dalla capogruppo nazionale.

La deroga sarebbe concessa solo in caso di sussistenza di una serie di condizioni quali, ad esempio:

- 1) la liquidità è gestita in modo accentrato all'interno del gruppo sulla base di sistemi e procedure in grado di garantire la disponibilità di risorse e di collateral a tutte le aziende del gruppo anche in condizioni di stress;
- 2) sono rispettati i requisiti organizzativi di gestione della liquidità a livello consolidato;
- 3) la liquidità e il collateral devono essere pienamente trasferibili tra tutte le componenti del gruppo;
- 4) le singole componenti che gestiscono la liquidità all'interno del gruppo devono concedere linee di credito incondizionate agli altri intermediari del gruppo

Questa soluzione assicurerebbe la costituzione di adeguati *buffer* di liquidità per singolo paese; sarebbe inoltre in linea con le prassi operative già adottate da alcuni gruppi bancari europei che accentrano la gestione della liquidità per singole nazioni (cd. *Liquidity Centers*).

Le competenze di vigilanza sul rispetto delle regole sarebbero in capo alle singole autorità di vigilanza nazionali, prevedendo meccanismi di stretto coordinamento nell'ambito dei *College of Supervisors*.

Opzione 3) – Soluzione intermedia

Come ipotesi base verrebbe prevista l'applicazione di un LCR del 100% a livello individuale.

In presenza di talune, individuate, condizioni potranno essere consentiti livelli di LCR inferiori a quello ordinario.

Fra queste, per le filiazioni e le filiali di banche extracomunitarie verrebbe richiesta l'esistenza di :

- i. Regime di vigilanza sostanzialmente equivalente nella giurisdizione home, applicato a livello di gruppo e nella giurisdizione host;
- ii. Protocollo di scambio di informazioni tra le vigilanze home e host (es. dati sintetici, informazioni tempestive su questioni rilevanti, impegno a tener conto delle nostre segnalazioni)
- iii. Reciprocità tra paesi;
- iv. Assenza di vincoli legali al trasferimento di fondi tra giurisdizioni

Per le filiazioni di banche comunitarie sarebbe richiesta la sussistenza della sola condizione sub iv).

Il coefficiente ridotto di LCR risentirebbe del grado di adeguatezza alle condizioni enunciate. Più specificamente si intenderebbe prevedere un regime diverso per:

1. paesi UE, che saranno vincolati (in prospettiva) da comuni norme specifiche di attuazione degli standard internazionali: a questi si potrebbe a regime applicare in via generale un coefficiente fortemente ridotto;
2. altri paesi che applicheranno il regime di Basilea (con coefficienti LCR specifici per paese dell'ordine del 70-80%);
3. paesi per cui non è possibile accettare come dimostrata la sostanziale equivalenza (con coefficiente pari al 100%).

L'adozione di livelli individuali inferiori al consolidato comporterebbe che una parte del buffer del gruppo possa essere gestita a livello accentrato. Vi sarebbe la possibilità per l'Autorità di vigilanza *host* di elevare la percentuale del **LCR** richiesta a ciascuna entità – rispetto al limite minimo - qualora vi siano timori circa la situazione di liquidità a livello consolidato, sulla base di una valutazione congiunta del rischio nell'ambito dei collegi dei supervisori.

La vigilanza sul rispetto della regola sarebbe affidata all'Autorità di vigilanza *host*.

La richiesta sarebbe inoltrata dalla capogruppo alle Autorità *home* e *host*. In ogni caso la decisione ultima sulla concessione delle deroghe per le filiazioni sarebbe delle competenti Autorità *host*. Sarebbe prevista la possibilità, per la costituenda *European Banking Authority*, di favorire il raggiungimento di soluzioni condivise.

^
^ ^

Le Filiali di banche extra-comunitarie dovrebbero costituire un buffer di titoli liquidi presso la Banca d'Italia che farebbe le veci di attività di bilancio prontamente liquidabili; si stabilirà una soglia minima di rilevanza basata soprattutto sulla raccolta di depositi o strumenti equivalenti.

Si esprime l'orientamento verso l'adozione della opzione n. 3, ma si attendono commenti e spunti di riflessione su tutte e tre le opzioni riferite all'ambito di applicazione sia con riferimento alla Filiazioni che con riferimento alle Filiali di banche extra-comunitarie.

4. Filiali di banche comunitarie

La previsione di un requisito sul rischio di liquidità per le filiali di banche comunitarie sarebbe finalizzato al rafforzamento dell'efficacia della tutela minima dei depositanti del paese host ⁽¹³⁾.

In termini generali, le opzioni in discussione sono le seguenti:

1. adozione del principio dell'*home country control*;
2. costituzione di un *buffer* di liquidità;
3. costituzione di un *buffer* di liquidità differenziato in base a diversi criteri (operatività; rilevanza; combinazione dei due criteri).

Opzione 1) –adozione del principio dell'*home country control*

La proposta di direttiva in consultazione (CRD IV) propone una modifica dell'attuale ripartizione di competenze tra autorità home e host in tema di liquidità, assegnando le responsabilità di vigilanza sulle filiali all'autorità home della banca, secondo quanto già previsto in materia di "solvency". L'adozione di nuove regole quantitative uniformi garantirebbe un livello di armonizzazione tale da non richiedere la costituzione di un buffer presso ciascuna filiale. Verrebbe in tale modo riconosciuta la piena trasferibilità dei fondi tra giurisdizioni diverse all'interno di un gruppo ipotizzando una gestione pienamente accentrata della liquidità."

Opzione 2) - costituzione di un *buffer* di liquidità

Verrebbe prevista la possibilità per l'Autorità host di imporre alla filiale di banca estera la costituzione di un deposito di titoli prontamente liquidabili pari a una percentuale della provvista nazionale da clientela. In caso di impedimenti operativi (ad esempio connessi con l'impossibilità di intestazione dei titoli), la riserva verrebbe costituita dalla casa madre attraverso il versamento dei titoli in un deposito vincolato presso la banca centrale del Paese ospitante.

La regola distinguerebbe le filiali operative prevalentemente sul lato della raccolta da quelle invece più esposte sul lato degli impieghi in considerazione del fatto che la prima delle due fattispecie può essere considerata quella più pericolosa dal punto di vista dell'autorità host (i fondi fuoriescono dal paese).

In presenza di un determinato valore del rapporto impieghi/raccolta da clientela si verificherebbero le condizioni per la richiesta di costituzione del buffer.

¹³ In particolare, ancorché la direttiva 94/19/CE e successive modificazioni concernente i sistemi di garanzia dei depositi non contempli, tra le forme di raccolta oggetto di tutela, le obbligazioni bancarie, è evidente l'esigenza di assimilare queste ultime, se collocate presso la clientela, alle altre forme di raccolta da clientela, onde evitare la creazione di incentivi normativi che distorcano i comportamenti commerciali delle filiali bancarie controllate da soggetti esteri nei paesi host. Tale considerazione generale prescinde dall'esame degli interventi temporanei di garanzia pubblica introdotti nei paesi UE durante la recente crisi finanziaria quali quelli che, in Italia, hanno previsto la possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze di garantire, sotto certe condizioni e su richiesta delle banche interessate, gli strumenti finanziari di raccolta emessi dopo il 13 ottobre 2008 (ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 bis della legge 4 dicembre 2008, n. 190, che ha convertito in legge, con modificazioni, i decreti-legge n. 155 e n. 157 del 2008 e le relative disposizioni attuative), ancorché in concreto non sfruttate dalle banche italiane. .

Opzione 3) - costituzione di un *buffer* di liquidità differenziato

In base a tale opzione il *buffer* di liquidità verrebbe differenziato sulla base di diversi criteri, quali:

a) l'operatività della filiale: fermi restando i principi fissati nell'opzione 2), l'ammontare del deposito verrebbe graduato, ipotizzando percentuali differenti sulla provvista a seconda dei valori evidenziati dal rapporto impieghi / depositi (a/di clientela). Il coefficiente da applicare per il calcolo del buffer sarebbe più elevato al diminuire del predetto rapporto;

b) la rilevanza della filiale: la costituzione del *buffer* verrebbe richiesta solo alle filiali "rilevanti" individuate attraverso la quota di mercato della raccolta da clientela su base nazionale a prescindere dalla tipologia di operatività. Un ulteriore criterio da applicare potrebbe essere il rapporto tra la raccolta effettuata nel paese host e il PIL del paese home (14);

c) l'operatività e la rilevanza della filiale: la costituzione del *buffer* verrebbe richiesta solo alle filiali "rilevanti" individuate attraverso la quota di mercato della raccolta da clientela su base nazionale (ad esempio $\geq 1\%$).

Ove al termine del periodo di consultazione della CRD IV emergesse la volontà di adottare il principio dell'home country control, non sarebbe imposto nessun vincolo nella gestione della liquidità delle Filiali di banche comunitarie (eccetto lo scambio di informazioni).

Nel periodo transitorio, fino a quando non verrà stabilito l'home country control relativamente alla supervisione sul rischio di liquidità, l'Autorità host ha la facoltà di adottare provvedimenti discrezionali ove la situazione tecnica dell'intermediario vigilato lo richieda, anche prevedendo la costituzione di specifiche riserve di liquidità vincolate presso la Banca Centrale del paese ospitante.

Considerati gli obiettivi di integrazione perseguiti dall'Unione europea e la prossima adozione di regole quantitative uniformi per gli intermediari, la Banca d'Italia condivide l'opzione 1 attualmente in discussione a livello comunitario. Si attendono commenti in merito ai punti di forza e di debolezza della posizione sostenuta.

¹⁴ La direttiva 2009/111/CE, nell'introdurre l'art. 42 bis nella direttiva CRD (2006/48/CE) commisura la significatività di una succursale di un ente creditizio al superamento della soglia del 2% dei depositi del paese ospitante, ovvero ad altri fattori quali la numerosità della clientela o agli effetti sui sistemi di pagamento e il mercato della liquidità del paese ospite di un'eventuale sospensione dell'operatività della succursale medesima. Peraltro con particolare riferimento al rischio di liquidità, andrebbero considerati anche la raccolta di mercato presso la clientela e la correlazione esistente tra depositi e PIL del paese ospitante.